



Comune di Urbania
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28-05-2021)

INDICE

INDICE	2
CAPO I.....	5
NORME PRELIMINARI	5
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
Art. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI	6
Art. 3 – COMPETENZE	7
Art. 4 - RESPONSABILITÀ	7
CAPO II	8
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	8
Art. 5 - PERSONALE DI CUSTODIA	8
Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	8
C A P O III.....	9
TRASPORTI FUNEBRI--FERETRI	9
Art. 7- CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO – ORARI	9
Art. 8 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE	9
Art. 9 - FACOLTÁ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI	9
Art. 10 – TRAPIANTO TERAPEUTICO	9
Art. 11 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE	10
Art. 12 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE	10
Art. 13 – RITI.....	10
Art. 14 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE	10
Art. 15 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	11
Art. 16 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI	11
Art. 17 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI.....	11
Art. 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO	12
CAPO IV.....	13
POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI	13
Art. 19 - ELENCO DEI CIMITERI.....	13
Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA	13
Art. 21 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	13
Art. 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI	13
Art. 23 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO	14
Art. 24 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI	14
Art. 25 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	14
Art. 26 - RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	14
CAPOV	15
PIANI CIMITERIALI.....	15
Art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI	15
Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI	15
CAPO VI.....	16
INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	16
Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI	16
Art. 30 – INUMAZIONE.....	16
Art. 31 – TUMULAZIONE	16
Art. 32 - EPIGRAFI	16
Art. 33 - COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO	17
CAPO VII	18

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	18
Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
Art. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE.....	18
Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	18
Art. 37 - VERBALE DELLE OPERAZIONI.....	18
Art. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	18
Art. 39 - ESTUMULAZIONI.....	19
Art. 40 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI.....	19
Art. 41 - OPERAZIONI CIMITERIALI DOVE È RICHIESTA LA PRESENZA DEL PERSONALE SANITARIO.....	19
CAPO VIII.....	20
CREMAZIONE.....	20
Art. 42 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	20
Art. 43 - URNE CINERARIE.....	20
Art. 44 - DISPERSIONE DELLE CENERI.....	20
Art. 45 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA.....	21
Art. 46 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE.....	22
Art. 47 - CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 20 ANNI PER LE SALME TUMULATE.....	22
CAPO IX.....	23
CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE.....	23
Art. 48 - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	23
CAPO X.....	24
Art. 49 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI.....	24
CAPO XI.....	25
LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	25
Art. 50 - OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI.....	25
Art. 51 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO.....	25
Art. 52 - MATERIALI DI SCAVO.....	25
Art. 53 - ORARI DI LAVORO.....	25
Art. 54 - OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO.....	25
CAPO XII.....	27
CONCESSIONI.....	27
Art. 55 - SEPOLTURE PRIVATE.....	27
Art. 56 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	27
Art. 57 - MODALITÀ DI CONCESSIONE.....	27
Art. 58 - MODALITÀ DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI.....	28
Art. 59 - MANUTENZIONE.....	29
Art. 60 - DIVISIONE E SUBENTRI.....	29
Art. 61 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE.....	29
Art. 62 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE.....	30
Art. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.....	30
Art. 64 - REVOCA.....	30
Art. 65 - DECADENZA.....	30
Art. 66 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.....	31
Art. 67 - ESTINZIONE.....	31
Art. 68 - DEPOSITO PROVVISORIO.....	31

Art. 69 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA	32
Art. 70 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	32
Art. 71 –INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI.....	32
CAPO XIII.....	33
NORME TRANSITORIE FINALI.....	33
Art. 72 – CAUTELE	33
Art. 73 - CONCESSIONI PREGRESSE	33
Art. 74 - RINVIO	33
Art. 75 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO	33
Art. 76 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	33
Art. 77 - SANZIONI.....	33
Art. 78 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	34
Art. 79 – ENTRATA IN VIGORE	34

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, e s.m.i.;
- D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- Legge n. 130 del 30/03/2001;
- Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
- Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005, e del Regolamento Regionale Marche 09.02.2009, n. 3 (B.U.R. 19.02.2009 n. 17);

Art. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma o resti mortali in loculo o tomba;
- per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

Art. 3 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza.

2. Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso scorretto e/o improprio dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico;

2. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 5 - PERSONALE DI CUSTODIA

1. Ai cimiteri comunali è assegnato un servizio di custodia.

2. Il personale addetto alla custodia è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Egli ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

a) una copia del presente regolamento;

b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

È tenuto altresì a tenere ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali;

3. Al fine di ottimizzare il servizio, rendendolo meno oneroso per l'Amministrazione Comunale, in conformità con le normative Europee e con la normativa inerente la sicurezza del lavoro, è consentito alle imprese di pompe funebri di coadiuvare l'addetto cimiteriale, per il tempo strettamente necessario, alla messa a dimora della salma (inumazione o tumulazione).

Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri (alle dirette dipendenze dell'ente o appartenente alla ditta affidataria del servizio) è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale di cimiteri è tenuto inoltre:

a) a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito, che al di fuori, dell'orario di lavoro;

b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta.

C A P O III

TRASPORTI FUNEBRI--FERETRI

Art. 7- CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO – ORARI

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc..., il corteo, con sosta per le esequie ordinari presso la Chiesa o il tempio e, quindi il proseguimento al cimitero per la successiva sepoltura o sosta in attesa della cremazione.
2. Il trasporto può farsi in via diretta senza corteo né sosta con eventuale celebrazione delle esequie nella cappella cimiteriale.
3. Lo stesso tipo di vettura è impiegato per tutto il percorso.
4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 8 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della L.R. del 01.02.2005, n. 3 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale Marche n. 3 del 09.02.2009;
2. Nell'ambito del territorio comunale, anche per le salme provenienti da altro Comune, i trasporti funebri si svolgono in tutti i giorni feriali dell'anno; di regola non si svolgeranno quindi la domenica, i giorni festivi e il giorno della Festa del Patrono (25 luglio);
3. Nel caso in cui si verificano n.2 o più festività consecutive il trasporto potrà essere effettuato in una di tali giornate;
4. I cortei funebri che sostano per la funzione religiosa presso il Duomo con destinazione Cimitero del capoluogo, potranno svolgersi a piedi. Quelli con sosta in altre chiese del territorio comunale si svolgeranno di regola con i veicoli.
Deve essere comunque garantita la presenza del Corpo di Polizia Locale che sarà informata con le modalità appositamente concordate con il Comando
5. Le salme che arrivano ai Cimiteri comunali oltre i seguenti orari saranno tumulate o inumate il giorno successivo non festivo:
 - Mesi da aprile a settembre – ore 18,00
 - Mesi da ottobre a marzo – ore 16,00;
6. In attesa di essere tumulata o inumata, la salma sosterrà presso la cappella cimiteriale.

Art. 9 - FACOLTÁ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre è autorizzato secondo le volontà testamentarie espresse dal defunto.
2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in conformità agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La previsione di cui al comma 2. trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, cremazione, epigrafi, ecc.).

Art. 10 – TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29.12.1993, n. 578, recante “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”, e 01/04/1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l’abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all’ASUR.

3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all’ufficio dello stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso ed a spese dell’istituto ricevente.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l’art. 12 della L.R. n. 3/2005.

Art. 11 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere, di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 285/90, all’ultima abitazione, o sale di commiato, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 12 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporti funebri non è esercitato con diritto di privativa nel territorio del Comune.

2. Per il trasporto delle salme si applicano le norme di cui al capo IV del D.P.R. n. 285/90, la normativa regionale in materia e il presente regolamento.

Art. 13 – RITI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri dei culti, di cui all’art. 8 della Costituzione e le altre figure a ciò incaricate possono intervenire all’accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare nella cappella cimiteriale solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia delle esequie.

Art. 14 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere effettuato con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nell’abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell’ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con impiego di apposita vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia o per essere consegnate agli istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..

Art. 15 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Non devono essere presenti oggetti, di qualunque natura, non degradabili.

Art. 16 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dagli art. 18, 25, 30 e seguenti del D.P.R. 285/90, e l'avvenuto trattamento antiputrefattivo sono certificate dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Art. 17 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche prescritte dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- Ai feretri che provengono da luoghi la cui distanza è superiore ai 100 Km., si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 52 del 14/11/2002 relativa alla sostituzione della cassa zinco con idoneo sacco in materiale Mater-Bi;
- I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma, nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- È sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono

essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche sopra descritte, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 19 - ELENCO DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii. e del D.P.R.285/90, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero del Capoluogo;

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Urbania.

Art. 21 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme o le ceneri:
 - a) di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel territorio del Comune;
 - b) di persone residenti nel Comune;
 - c) di persone e loro conviventi che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano nel cimitero tumulati/inumati parenti/affini entro il terzo grado di parentela, al fine del ricongiungimento del nucleo familiare;
 - d) Persone nate ad Urbania e non più residenti.
2. Sono parimenti ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono inoltre ricevute, su richiesta di cittadini residenti nel Comune, le salme dei parenti fino al terzo grado e dei conviventi anche se non residenti.
4. Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento e i loro resti mortali, le parti anatomiche riconosciute, derivanti da interventi avvenuti in strutture sanitarie, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi riconducibili ai commi precedenti.

Art. 23 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

Mesi da aprile a settembre (periodo corrispondente all'ora legale) dalle ore 7,00 alle ore 19,00;

Mesi da ottobre a marzo (periodo corrispondente all'ora solare) dalle ore 8 alle ore 18,00.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'orario sarà esposto in tutti gli ingressi dei cimiteri.

Art. 24 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a chiunque, quando il personale addetto ai cimiteri, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 25 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare e bestemmiare;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) scattare fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;

k) accedere con veicoli o mezzi automobilistici privati, tranne quelli utilizzati da persone autorizzate ad eseguire lavori all'interno del cimitero o quelli che trasportano persone portatrici di handicap, se ritenuti idonei a circolare all'interno del cimitero da parte del personale addetto;

l) chiedere elemosine e/o offerte;

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Art. 26 - RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

CAPOV

PIANI CIMITERIALI

Art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio Comunale adotterà il Piano regolatore cimiteriale, nel quale saranno recepite le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il piano sarà sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale e dell'ARPAM;

2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) dell'eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno verificare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;

f) delle zone soggette a tutela, o per le quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

2. Il Comune è tenuto a revisionare almeno ogni dieci anni il piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare:

a) a campi di inumazione comune e privati;

b) a campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) a tumulazioni individuali (loculi);

d) a cellette ossario;

e) a ossario comune;

f) a cinerario comune;

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO VI

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

Art. 30 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona a cui sono destinate, in aree apposite date in concessione decennale (10 anni) e vengono eseguite sempre dal personale comunale o esterno appositamente incaricato;
2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali;
3. L'ordine di inumazione viene eseguito con soluzione di continuità, pertanto non è possibile assegnare posizioni particolari su richiesta dei familiari.

Sono consentite deroghe esclusivamente per esigenze tecniche individuate dal personale addetto.

4. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba per una superficie coperta non superiore ai 2/3 della superficie complessiva.

L'installazione del copritomba, la manutenzione, la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese di rimozione al momento dell'esumazione per turno faranno carico interamente ai concessionari o ai loro aventi causa.

Art. 31 – TUMULAZIONE

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali in loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree;
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale;
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché cassetine-ossario e/o urne cinerarie.

Art. 32 - EPIGRAFI

1. Sulle sepolture private a sistema di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Sulle sepolture private a sistema di tumulazione possono essere poste sulle lapidi, le cui caratteristiche potranno essere prescritte dal Comune al momento della costruzione, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

6. L'installazione e rimozione delle lapidi o dei manufatti di cui al primo e secondo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari o ai loro aventi causa.

Art. 33 - COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO

1. Nelle sepolture private e nei loculi è consentita la collocazione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate o comunque, fino all'esaurimento della capienza.

2. È consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.
2. Alle suddette operazioni possono presenziare i familiari o loro delegati, se dagli stessi ritenuto.

Art. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati, a cura del custode del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, deve inoltre essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
Non presentandosi alcun familiare, o delegato, l'esumazione viene comunque eseguita e, salvo diversa disposizione dei familiari, i resti mortali saranno depositati nell'ossario comune.
4. Fermo restando quanto riportato nell'art. 34, le esumazioni vengono effettuate nella loro globalità per ogni campo, o porzione di esso secondo i criteri individuati dal personale addetto.
Pertanto di regola non vengono eseguite singole esumazioni.

Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Non si effettuano esumazioni straordinarie per il trasferimento del feretro sia in altra sede che all'interno del cimitero stesso.

Art. 37 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria o straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, saranno redatti i verbali previsti dalle disposizioni vigenti al momento delle relative operazioni.
2. I detti verbali sono firmati anche dai familiari presenti, con effetto anche di ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3. Il gestore dei servizi cimiteriali assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Art. 39 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie si effettuano:

a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) a richiesta dei familiari interessati, in qualunque momento, per il trasferimento del feretro ad altra sede o per riduzione della salma;

4. Le estumulazioni si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, osservando le procedure di cui al presente capo per quanto applicabili.

Art. 40 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI

1. Sono soggette a corrispettivo le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, secondo quanto previsto dalle tariffe comunali in vigore.

Art. 41 – OPERAZIONI CIMITERIALI DOVE È RICHIESTA LA PRESENZA DEL PERSONALE SANITARIO.

1. È richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale nei seguenti casi:

a) Esumazione straordinaria

b) Estumulazione straordinaria;

in situazioni particolari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario.

CAPO VIII

CREMAZIONE

Art. 42 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettere a) e b) della L. 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oltre che la dichiarazione che il defunto non è portatore di pacemaker e/o parti metalliche.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 43 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna, nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nelle apposite cellette comuni a disposizione dell'Amministrazione o, a seguito dell'esaurimento della capienze di queste, nell'ossario comune .

Art. 44 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato, altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato

per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri, tale volontà potrà essere manifestata dai parenti più prossimi nel grado, e deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione (art. 3 lettera c) legge 30 marzo 2001, n. 130), ove le ceneri verranno disperse. A tal proposito qualora la dispersione sia richiesta in Comune diverso da quello di Urbania, dovrà essere allegata dichiarazione del Comune interessato relativamente alla possibilità della dispersione.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune. Nel caso in cui il cinerario comune non sia presente nel Cimitero le ceneri saranno disperse nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco;

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto.

Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 45 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti aventi titolo, di cui ai commi precedenti, presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento ai familiari, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 46 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE

1. Non è prevista la sepoltura dell'urna cineraria nel cimitero

Art. 47 - CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 20 ANNI PER LE SALME TUMULATE

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO IX

CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 48 - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed enti, nelle aree previste e nei limiti prescritti dal Piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni, nonché le norme in materia di concessione, di cui al successivo

CAPO X.

Art. 49 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, previo parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Comune, nell'atto di approvazione del progetto, definisce il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. La Giunta Municipale approva lo schema-tipo del contratto da stipulare con il concessionario della costruzione di sepolture private, disciplinando le clausole e condizioni prescritte per il rilascio della concessione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

CAPO XI

LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 50 - OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono munirsi di idoneo titolo autorizzativo, per il cui rilascio trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi in vigore.
2. L'atto autorizzativo può essere rilasciato solo a privati, associazioni senza fini di lucro, e comunità aventi sede nel Comune, i quali possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
3. É escluso il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Art. 51 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito dei materiali - elevazione di armature, ecc.), trova applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione delle disposizioni e tariffe previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La superficie occupata deve essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 52 - MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 53 - ORARI DI LAVORO

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri devono osservare gli orari di lavoro fissati dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. In occasione della commemorazione dei Defunti l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere, o anche solo di lapidi, non potrà essere autorizzato nella settimana precedente i giorni 1 e 2 novembre.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 54 - OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, preposto al servizio, ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri, fermo restando l'obbligo per gli interessati di

presentare tutte le certificazioni e attestazioni prescritte per l'accertamento di conformità delle opere alle leggi e regolamenti.

CAPO XII

CONCESSIONI

Art. 55 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (campetti, celle, edicole di famiglia, ecc.).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe vigenti.
4. Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali previste dal D.P.R. n. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.
5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo ed è stipulata previa assegnazione del manufatto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
7. La domanda di concessione comporta l'accettazione da parte del richiedente e del concessionario, di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento di polizia mortuaria anche se non espressamente dichiarato.
8. Possono presentare richiesta tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 56 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. 55 sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata e la decorrenza, risultano dal relativo contratto di concessione.

Art. 57 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La **sepoltura individuale** privata di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 55 (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie), può concedersi esclusivamente, al momento del decesso, per la sepoltura della persona a cui è destinata per una durata di anni 50 rinnovabile.
2. In occasione dell'ampliamento del cimitero o della ricostruzione di loculi, la Giunta Comunale può disporre la preconcessione di parte degli stessi determinando i relativi criteri di concessione.
3. Il Responsabile di Settore competente, con propria determinazione ed in base ai criteri stabiliti dalla Giunta, provvederà ad approvare apposito bando con cui verranno pubblicizzati criteri e priorità per la concessione dei loculi e delle sepolture per famiglie.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dall'art 61 del presente regolamento.

5. **La concessione di aree o di manufatti** (realizzati dal Comune) ad uso di sepoltura per famiglie o collettività nei vari tipi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 55 può concedersi per una durata di anni 50 rinnovabile.

6. Nel caso di disponibilità di aree o manufatti di cui al comma precedente, la Giunta Comunale stabilirà i relativi criteri di concessione.

7. Il Responsabile di Settore competente, con propria determinazione ed in base ai criteri stabiliti dalla Giunta, provvederà ad approvare apposito bando con cui verranno pubblicizzati criteri e priorità per la concessione.

Art. 58 - MODALITA' DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

1. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art. 55 comma 2 lett. b) è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, e si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.

2. A tal fine, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado, tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

3. Per gli ascendenti e discendenti di cui al comma 2, il diritto d'uso si intende implicitamente acquisito all'atto della concessione.

4. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti, previa acquisizione di apposita dichiarazione, resa ed autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. Il diritto di sepolcro è dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.

6. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.

7. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

8. In mancanza di tale comunicazione l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune, sulla base delle ricerche d'ufficio, preferendo nell'ordine:

- il parente più prossimo rintracciabile
- in presenza di più parenti dello stesso grado rintracciabili, il più anziano tra gli stessi.

9. Il personale incaricato assegnato al servizio di polizia mortuaria è tenuto, preliminarmente alla tumulazione a verificare la sussistenza del diritto d'uso delle sepolture.

10. Sono tassativamente escluse dalla tumulazione nel sepolcro le salme di persone non legate al concessionario dai vincoli citati nei commi precedenti.

11. Con il rilascio della concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo: ogni atto contrario è nullo di diritto.

12. Il concessionario può usare del titolo rilasciato nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 59 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui al comma precedente, il Comune, previa diffida, rientra in possesso della sepoltura e, sulla base della tipologia e delle esigenze dell'intervento da effettuare, risultanti da apposita relazione del responsabile del Servizio cimiteriale, la salma eventualmente presente potrà essere estumulata e successivamente inumata.

Art. 60 - DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta in forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali i quali devono espressamente accettare la rinuncia, in caso di mancata accettazione la rinuncia è priva di efficacia.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, archivi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 40 anni dall'ultima a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 -RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Il concessionario può rinunciare a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, non spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso del prezzo di concessione pagato, fatta salva l'ipotesi di riunificazione familiare all'interno del cimitero al momento del decesso di un parente fino al 2° grado, coniuge o convivente. In questo caso verrà rimborsata al richiedente la quota della concessione rinunciata per il periodo di mancato utilizzo a fronte di contestuale acquisizione di nuova concessione per il loculo di destinazione.

Art. 62 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta Comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta Municipale.
3. Il Comune ha l'obbligo di concedere un equo indennizzo delle opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi previsti la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso per il tempo residuo spettante di una equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova. Le spese per spostamento/restauro/ricostruzione della lapide, delle scritte ed altri elementi decorativi del loculo saranno a carico dei concessionari.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove noto o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 65 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
 - d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;

f) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti dal precedente art.58;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al comma precedente, è adottata previa diffida notificata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità o di impossibilità di identificazione del concessionario o degli aventi titolo la diffida verrà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi e si procederà alla notifica a norma dell'art. 143 del Codice di Procedura Civile.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è effettuata dal Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 66 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune medesimo.

Art. 67 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati e a loro spese, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 68 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in apposito loculo fino a concorrenza della disponibilità dei loculi di deposito, previo pagamento del relativo canone

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a loro cura, con progetto già approvato;

c) in occasione di funerali, per coloro che intendono utilizzare il loculo in concessione già occupato da salme estumulabili.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata nei casi di cui ai punti a) e b) limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Nei casi di cui al

punto c), per il periodo necessario allo svolgimento delle attività di estumulazione che avverranno tenendo in debito conto le domande già pervenute.

4. Il canone di utilizzo è mensile, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Art. 69 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA

1. Il Comune fornisce gratuitamente un loculo o un'area per inumazione, in base alla propria disponibilità, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa già in carico ai Servizi Sociali. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato, ai fini del presente articolo, dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 70 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano regolatore cimiteriale.

Art. 71 –INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola, due o più famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

CAPO XIII

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 72 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., s'intende abbia titolo per farlo ed agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere ove possibile fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

Art. 73 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'approvazione del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per quanto riguarda le concessioni pregresse di durata novantanovenale, entro la scadenza di ogni trentatrennio gli aventi diritto potranno chiedere la riconferma della concessione, pagando un terzo della tariffa in vigore alla data della richiesta. La salma tumulata nel loculo potrà essere ridotta e ritumulata nel loculo oggetto di concessione pagando i diritti di tumulazione del resto mortale e il loculo potrà essere utilizzato per ricevere nuova salma della famiglia di origine. In caso di assenza di richiesta il loculo dovrà essere liberato a cura e spese dei familiari e tornerà nella piena disponibilità dell'amministrazione.

Art. 74 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti materia.

Art. 75 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

Art. 76 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 77 - SANZIONI

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383,

dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 78 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/90, n. 241, i responsabili del procedimento ciascuno per le proprie competenze, compresa la sottoscrizione degli atti di concessione, sono:

- Il Responsabile del Settore Affari Generali e Tributi
- Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
- Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
- Il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali
- l'Ufficiale di Stato Civile

Art. 79 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia il giorno successivo l'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Urbania.